

Approvazione del Regolamento concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo**Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone Ticino**

richiamata la risoluzione governativa n. 2679 del 18 giugno 2003 con la quale il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dato approvazione allo Statuto dell'Ordine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT) del 26 febbraio 2003;

richiamata altresì la risoluzione governativa n. 2746 del 5 giugno 2019 con la quale il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dato approvazione alla modifica 14 novembre 2018 dell'art. 14 cpv. 1 lett. c) dello Statuto dell'OMCT del 26 febbraio 2003;

preso atto che con decisione 25 marzo 2020 il Consiglio Direttivo dell'OMCT ha adottato il nuovo Regolamento concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo, che va a sostituire il precedente Regolamento approvato con risoluzione del Consiglio Direttivo dell'OMCT del 19 novembre 2003 e a suo tempo approvato formalmente anche dal Consiglio di Stato;

preso atto che con scritto 7 maggio 2020 il Medico cantonale ha rilasciato il suo nulla osta a trasmettere il succitato Regolamento al Consiglio di Stato per approvazione;

ritenuto che, in virtù dell'art. 30 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria; LSan), l'OMCT è una corporazione di diritto pubblico;

ricordato che, come disposto dall'art. 22 cpv. 1 lett. e) Legge sanitaria, il Consiglio di Stato approva gli statuti ed i regolamenti degli Ordini professionali di diritto pubblico;

richiamati gli artt. 1 e segg. Legge sanitaria;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

risolve:

1.

È data approvazione al Regolamento concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo, adottato dal Consiglio Direttivo dell'OMCT con decisione del 25 marzo 2020.

2. Il Regolamento di cui al punto 1 è pubblicato sul Foglio ufficiale.
3. Il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore retroattivamente a decorrere dal 1° ottobre 2020.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale amministrativo (art. 68 cpv. 1 LPAm).

Regolamento concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo

art. Basi legali 1

L'Ordine dei Medici del Cantone Ticino, in applicazione della delega di cui agli artt. 30a cpv. 2 e 69 cpv. 2 e cpv. 4 Legge sanitaria; richiamati l'art. 40 lett. g LPMed, l'art. 40 Codice deontologico FMH e l'art. 16 cpv. 3 lett r Statuto; istituisce il servizio sanitario di picchetto, segnatamente notturno e festivo, di base e, eventualmente, specialistico, nel territorio del Cantone Ticino e ne sorveglia e promuove la qualità.

art. Definizione 2

- 2.1 Per servizio di picchetto si intende la raggiungibilità ininterrotta e immediata per telefono del medico di guardia, che deve poi garantire gli interventi necessari, durante il periodo notturno e festivo.
- 2.2 Durante il servizio il medico deve essere raggiungibile all'interno del comprensorio.
I Circoli possono prevedere deroghe generali o eccezioni puntuali.
- 2.3 Nella sua attività il medico di guardia collabora attivamente con le altre strutture sanitarie quali i servizi di pronto soccorso di ospedali e cliniche, la centrale d'allarme di Ticino soccorso e i servizi di autoambulanza.
- 2.4 Il servizio deve essere garantito dalle ore 19:00 alle ore 07:00 di notte; e dalle ore 07:00 alle ore 19:00 nei giorni festivi.

art. Assoggettamento obbligatorio 3

- 3.1 La partecipazione al servizio di picchetto costituisce un obbligo professionale e legale di ogni medico.
- 3.2 Tutti i medici con libero esercizio e attività clinica nel Cantone sono tenuti a collaborare al servizio di picchetto, secondo le modalità previste in questo Regolamento e nei Regolamenti di applicazione e a dipendenza delle esigenze del servizio.
- 3.3 L'obbligo di partecipare è indipendente dalla qualità di membro dell'OMCT e/o di membro di un Circolo medico.
- 3.4 L'obbligo di partecipazione riguarda anche i medici senza domicilio nel Cantone Ticino, o con attività professionale anche al di fuori del Cantone Ticino.

art. Luogo dell'assoggettamento 4

- 4.1 Il medico partecipa al servizio di picchetto organizzato dal Circolo medico nel cui comprensorio ha sede il suo ambulatorio principale. Fa stato il luogo iscritto nel Registro delle professioni mediche MedReg pubblicato dall'UFSP.
- Se l'ambulatorio principale ha sede fuori dal Cantone Ticino, fa stato il luogo dell'attività prevalente nel Cantone Ticino.
- 4.2 La segreteria dell'OMCT allestisce e aggiorna l'elenco dei medici con libero esercizio nel Cantone Ticino e lo comunica, una volta all'anno, di regola a novembre, ai Circoli e ai responsabili dei picchetti specialistici.
- 4.3 Se le esigenze del servizio lo giustificano e a richiesta scritta del medico due o più Circoli possono decidere di ripartire l'assoggettamento del medico nei comprensori proporzionalmente all'attività svolta in ognuno di essi, oppure di assoggettarlo integralmente nel luogo di domicilio.
- 4.4 Ogni Circolo medico comunica all'OMCT entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei medici assoggettati nel suo comprensorio; degli esentati e dei dispensati; e dei medici che partecipano a un picchetto specialistico.

art. Esenzione dall'obbligo
5

- 5.1 Sono esentati dal servizio di picchetto, se ne fanno richiesta:
- a) il medico attivo in una struttura stazionaria e strettamente legato a un servizio di pronto soccorso di categoria A e autorizzato come da Regolamento concernente i servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche del Consiglio di Stato del 29.04.2005, proporzionalmente al grado di attività esercitata nella struttura stazionaria.
 - b) il medico che partecipa a un picchetto specialistico istituito dal Consiglio direttivo dell'OMCT (art. 6.2c);
 - c) il medico che partecipa a un picchetto specialistico istituito dal Circolo medico al quale egli è assoggettato (art. 4) e approvato dal Consiglio direttivo dell'OMCT;
 - d) i membri del Consiglio di gestione risp. dell'Ufficio presidenziale del Consiglio direttivo.
- 5.2 La domanda di esenzione è presentata al Circolo del luogo di assoggettamento (art. 4). È applicabile la procedura dell'art. 12.

6 Consiglio direttivo

- 6.1 Il Consiglio direttivo dell'OMCT esercita la vigilanza sul servizio di picchetto.
- 6.2 Il Consiglio direttivo dell'OMCT inoltre:
- a) emana le direttive ai Circoli e alle altre organizzazioni interessate; e cura la collaborazione con gli stessi;
 - b) approva i Regolamenti di applicazione dei Circoli e delle altre organizzazioni interessate;
 - c) istituisce, sentita l'organizzazione di disciplina, i picchetti specialistici integrati, o indipendenti ed emana le relative disposizioni;
 - d) approva i picchetti specialistici istituiti dai Circoli;
 - e) può organizzare e disciplinare la collaborazione con enti pubblici e privati e concludere con essi convenzioni di partenariato;
 - f) decide in via definitiva i ricorsi contro le risoluzioni dei Comitati dei Circoli sul luogo dell'assoggettamento (art. 4.1), sull'assoggettamento parziale in più Circoli oppure solo nel luogo di domicilio (art. 4.3), sull'esenzione dall'obbligo (art. 5), sui contributi sostitutivi (art. 9.4); e, riservato il ricorso al Medico Cantonale, sulle domande di dispensa (art. 9), compreso il principio dell'assoggettamento;
 - g) organizza il servizio sostitutivo in caso d'inadempienza di un circolo;
 - h)

segnala all'Autorità cantonale competente e alla Commissione deontologica dell'OMCT la violazione dell'obbligo di partecipazione al servizio e di altri obblighi nell'esercizio del servizio.

- 6.3 Il Consiglio direttivo può istituire una Commissione picchetti, definirne la composizione e delegarle compiti specifici, segnatamente collaborare con i Circoli e le altre organizzazioni interessate.
- 6.4 Dove necessario e se del caso d'intesa con l'Autorità cantonale competente, il Consiglio direttivo disciplina ulteriormente la partecipazione al servizio di picchetto dei medici che non sono membri dell'OMCT.

7 Circoli

- 7.1 Il territorio cantonale è suddiviso, per il servizio di picchetto di base, in 5 regioni corrispondenti ai Circoli medici del Mendrisiotto, Lugano, Bellinzona, Locarno e Tre Valli.
- 7.2 Il Comune di Brusino-Arsizio fa parte del Circolo medico di Lugano, ma il picchetto è affidato al Circolo medico del Mendrisiotto.
- Il Comune di Cugnasco-Gerra è attribuito al Circolo di Locarno.
- Il Comune di Melano fa parte del Circolo medico del Mendrisiotto, ma il picchetto è affidato al Circolo medico di Lugano.
- 7.3 L'organizzazione del servizio è affidata al Comitato del rispettivo Circolo, che è responsabile per il territorio attribuitogli.
- 7.4 I Circoli possono suddividere il territorio in comprensori di picchetto.
- 7.5 I Circoli possono organizzare picchetti interregionali, regionali o locali come pure picchetti specialistici se non già istituiti dal Consiglio direttivo dell'OMCT.
- 7.6 I Circoli possono pure organizzare un servizio coordinato con altri enti sanitari e collaborare con strutture pubbliche o private, previa approvazione del Consiglio direttivo dell'OMCT.
- 7.7 Per quanto non imperativamente stabilito da questo Regolamento, i Circoli disciplinano autonomamente l'organizzazione del servizio.

art. 8 Picchetti specialistici

Per i picchetti specialistici istituiti dal Consiglio direttivo dell'OMCT, la suddivisione del territorio cantonale è stabilita dal Regolamento d'istituzione del servizio.

art. 9 Dispense

- 9.1 Tenuto conto delle esigenze del servizio di picchetto il Comitato del Circolo può dispensare dal servizio, a tempo determinato o indeterminato, parzialmente o integralmente, se ne fanno richiesta:
- a) medici con più di 60 anni d'età; o più giovani se così previsto dal Regolamento del circolo di assoggettamento;
 - b) medici che attestino motivi di salute limitanti in modo determinante l'attività lavorativa quale medico di picchetto;
 - c) il medico che non svolge alcuna attività in ambito privato ambulatoriale, né all'interno né all'esterno di una istituzione privata o pubblica (se non già escluso dall'assoggettamento come da art. 3.2);
- 9.2 Il medico che svolge nel Cantone Ticino la professione solo a tempo parziale può ottenere la dispensa parziale dal servizio.
- Il medico deve comprovare la misura della sua attività.
- 9.3 Se le esigenze di servizio lo giustificano, il Circolo può dispensare dal servizio, a tempo determinato o indeterminato, i medici di determinate discipline; oppure con

attività di guardia medica notturna e festiva nei servizi di pronto soccorso di categoria B.

- 9.4 Il medico dispensato dal servizio per i motivi dell'art. 9.3 può essere tenuto a versare al Circolo un contributo sostitutivo, da destinare al finanziamento del proprio servizio, deciso dal comitato in base al Regolamento di applicazione.

Il contributo deve essere proporzionale alla misura della dispensa; il suo ammontare può corrispondere al minimo a 100 Franchi e al massimo a 1000 Franchi per giorno di picchetto esonerato, come previsto dall'art. 69 cpv. 4 Legge sanitaria.

10 Gravidanza

- 10.1 Durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive il parto le donne incinte hanno il diritto di ottenere la dispensa senza essere tenute a versare il contributo sostitutivo.
- 10.2 I Circoli possono prolungare il periodo di questa dispensa.

art. Sostituzioni 11

- 11.1 Il medico può farsi sostituire occasionalmente da un Collega assoggettato al servizio nel medesimo Circolo.

I Circoli disciplinano la modalità di informazione.

- 11.2 La sostituzione duratura tramite colleghi non è ammessa.
- I Circoli possono prevedere e disciplinare delle deroghe.

art. Procedura di dispensa 12

- 12.1 Le domande di dispensa, con motivazione scritta, sono presentate al Comitato del rispettivo Circolo che decide sollecitamente, se del caso dopo aver sentito l'istante.
- 12.2 Contro la decisione del Comitato del Circolo è dato ricorso al Consiglio direttivo dell'OMCT entro 30 giorni dalla notifica. Contro la decisione del Consiglio direttivo dell'OMCT è dato ricorso al Medico cantonale entro 30 giorni dalla notifica (art. 69a cpv. 3 Legge sanitaria).
- 12.3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del presidente del Consiglio direttivo dell'OMCT rispettivamente del Medico cantonale.
- Il termine d'impugnazione delle decisioni provvisionali è di 15 giorni dalla notifica.

art. Finanziamento 13

- 13.1 L'OMCT incassa l'eventuale indennizzo riconosciuto dal Cantone per le spese di organizzazione del servizio; e lo ripartisce, sentito il preavviso del Consiglio direttivo dell'OMCT, equamente fra i Circoli tenendo conto in particolare delle esigenze locali, dell'estensione del comprensorio e del numero dei medici assoggettati ed esercitanti.
- 13.2 Il Comitato del Circolo ha la facoltà di concludere convenzioni relative al finanziamento delle spese di gestione del servizio con gli enti interessati del suo comprensorio.
- 13.3 Il finanziamento dei picchetti specialistici istituiti dal Consiglio direttivo dell'OMCT è stabilito nei relativi Regolamenti d'istituzione e di finanziamento.

art. Situazioni d'urgenza 14

- 14.1 Nelle situazioni d'urgenza o di catastrofe tutti i medici sono tenuti a dare le prestazioni necessarie nell'ambito delle loro competenze professionali e della loro formazione specifica (art. 69 cpv. 1 Legge sanitaria).

- 14.2 In quelle situazioni il Consiglio direttivo, di propria iniziativa o d'intesa con le autorità cantonali, può emanare disposizioni speciali e di immediata e transitoria applicazione per tutti i medici con libero esercizio nel Cantone, anche in deroga a questo Regolamento.

art. Approvazione, entrata in vigore
15

- 15.1 Questo Regolamento modifica e sostituisce, con effetto dalla sua approvazione, il Regolamento del 19 novembre 2003.
- 15.2 Riservata l'approvazione del Consiglio di Stato, questo Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2020.

art. Disposizioni relative alla modifica del 25 marzo 2020
16

- 16.1 Dalla loro entrata in vigore le modifiche prevalgono su eventuali disposizioni divergenti contenute nei vigenti regolamenti di applicazione dei Circoli.
- 16.2 I Circoli devono adeguare i rispettivi Regolamenti di applicazione, compresi quelli che istituiscono servizi specialistici e presentarli per approvazione al Consiglio direttivo dell'OMCT entro il 31 dicembre 2020.
- 16.3 Per i medici che, alla data della modifica già partecipavano al servizio di picchetto conformemente all'art. 4.2 del Regolamento OMCT del 19 novembre 2003, la nuova disposizione dell'art. 4.1 si applica a partire dal 1° gennaio 2021.

Approvato con risoluzione del Consiglio direttivo
dell'OMCT del 25 marzo 2020.

Ordine dei medici del Cantone Ticino

Il presidente:
Dr. med. Franco Denti

il vice-presidente:
Dr. med. Paolo Gaffurini

Approvato dal Consiglio di Stato il 21 ottobre 2020
Bellinzona, 21 ottobre 2020

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, Norman Gobbi
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri